

Roma, 26 febbraio 2014

Circolare n. 298/2014

A TUTTI GLI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -

OGGETTO: LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N. 9 – INTERVENTI URGENTI DI AVVIO DEL PIANO “DESTINAZIONE ITALIA”.

Sulla G.U.R.I. n. 43 del 21 febbraio 2014 è stata pubblicata la legge n. 9/14, di conversione, con modificazioni, del d.l. 145/13, con il quale il Parlamento ha emanato una serie di disposizioni per l’attuazione del Piano “Destinazione Italia”.

Si tratta di misure volte al contenimento delle tariffe elettriche e del gas, alla internazionalizzazione, sviluppo e digitalizzazione delle imprese, alla realizzazione di interventi per EXPO 2015 ed alla soluzione di varie problematiche in tema di lavori pubblici.

Qui di seguito i principali contenuti della legge 9/14 di particolare interesse per il settore.

➤ **ENERGIA ELETTRICA**

L’art. 1 del provvedimento reca disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche con l’introduzione di un sistema incentivante offerto ai produttori di energia elettrica, eventualmente rinnovabile, per gli indirizzi strategici dell’energia geotermica ed in materia di certificazione energetica degli edifici e di condomini.

Sono previste anche modifiche alla disciplina relativa all’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ed ai criteri per l’accreditamento degli esperti e degli organi certificatori.

➤ **RIUTILIZZO SITI INQUINATI**

Per promuovere il riutilizzo produttivo dei siti inquinati di interesse nazionale da bonificare, individuati dal Ministero dell’Ambiente, all’art. 4 della legge 9/14 si prevedono facilitazioni procedurali e benefici fiscali per i soggetti che partecipano al relativo accordo di programma, i quali sono tenuti indenni dalle responsabilità per l’inquinamento, fermo restando il rispetto del principio “chi inquina paga”, ovvero la responsabilità di coloro che inquinano, in relazione agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ristoro dei danni.

Ai fini qui considerati, viene di conseguenza completamente riscritto l'art. 252-bis, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

In particolare, la norma prevede che alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale, sono preposte una o più società *in house*, che attuano gli interventi mediante l'adozione di procedure ad evidenza pubblica, salve le disposizioni vigenti per la gestione *in house*, in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

➤ STIPULA DEI CONTRATTI

L'art. 6 della legge 9/14, oltre a prevedere misure per favorire la diffusione della banda larga ed ultralarga nel territorio nazionale, modifica anche le norme attualmente vigenti per la stipula dei contratti.

Come è noto, l'art. 6, comma 3, d.l. 179/12 (convertito, con modificazioni, dalla legge 221/12), ha sostituito il comma 13 dell'art. 11 del Codice dei contratti, stabilendo, in particolare, che: "il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata (in merito, v. circ. Nomos nn. 246 e 253 del 2013).

Orbene, l'art. 6, comma 6, della legge 9/14, modificando il comma 4 dell'art. 6 della legge 221/12, stabilisce ora che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a far data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata".

In buona sostanza, viene temporaneamente "sospesa" la sanzione della nullità prevista per i contratti delle amministrazioni non stipulati secondo le forme previste dal citato comma 13 dell'art. 11 del Codice.

➤ CRISI AZIENDALI

L'art. 11 della novella prevede misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e garantire l'occupazione. In particolare, è previsto che, nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto, ampliando – per l'effetto – le disposizioni dell'art. 116, comma 4, d.lgs. 163/06 e s.m.i..

➤ COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

Con il comma 7-bis dell'art. 12 viene disposto che con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 9/14, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari

Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità di cui ai dd.mm. Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il medesimo decreto sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

➤ LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

L'art. 13 prevede innanzitutto la revoca di assegnazioni del CIPE relative ad interventi che non sono stati avviati, i quali vengono destinati per 53,2 milioni di euro a progetti cantierabili relativi allo svolgimento di EXPO Milano 2015.

Le ulteriori disponibilità sono destinate ad interventi immediatamente cantierabili, finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e dell'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, cui vengono allocate le disponibilità derivanti dai fondi statali trasferiti alle autorità portuali, che poi vengono revocati e riassegnati nel limite di 200 milioni di euro per il 2014 ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture.

Si segnala, poi, il comma 10 dell'art. 13 in commento, che modifica e integra l'art. 118, d.lgs. 163/06 e s.m.i.

Innanzitutto, viene modificato il 3° comma del citato art. 118, con l'introduzione del seguente periodo: *«Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite».*

La modifica mira a consentire la prosecuzione dei contratti di appalto mediante l'estensione, per condizioni di particolare urgenza, nel superiore interesse della S.A., della facoltà di provvedere al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti dell'importo ad essi dovuto dall'appaltatore principale per prestazioni eseguite, anche qualora il bando non contempli tale facoltà.

Inoltre, dopo il comma 3 dell'art. 118, d.lgs. 163/06, sono inseriti i commi 3-bis e 3-ter:

3-bis: *«E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura».*

Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

3-ter: *“Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari”.*

È noto che, nel caso in cui l’appaltatore sia soggetto ad una procedura di concordato preventivo, lo stesso si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità a far fronte ai pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori.

Il nuovo comma 3-bis prevede, dunque, il versamento dei corrispettivi dovuti per l’appalto, distintamente all’appaltatore principale ed ai subappaltatori, secondo le istruzioni impartite dal Tribunale competente, al fine di assicurare sia il rispetto della *par condicio* tra i creditori dell’appaltatore in crisi aziendale, sia la continuità del contratto di appalto.

Ulteriore disposizione è poi contenuta al comma 11 della norma indagata.

La norma prevede che *“Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all’articolo 237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/06. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, è fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriennale l’ammontare complessivo della liquidità liberata e l’oggetto di destinazione della stessa”.*

In questo caso, non si apporta alcuna modifica al Codice dei contratti, ma viene estesa a tutti i contratti di lavori pubblici, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del d.lgs. 163/06, la disciplina in tema di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle *“opere in esercizio”*, di cui all’art. 237-bis del Codice medesimo¹.

Significativa disposizione è contenuta al comma 11-bis dell’articolo indagato.

La norma introduce una modifica all’art. 186-bis, r.d. n. 267/42, in tema di concordato preventivo con continuità aziendale, stabilendo che *“successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale”.*

¹ Si riporta, per comodità, il contenuto del citato art. 237-bis, d.lgs. 163/06: *“1. Per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l’esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all’emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.*

2. Qualora l’ente aggiudicatore rilevi e contesti all’esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l’esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l’ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall’entrata in esercizio delle opere, l’entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell’intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie”.

Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

➤ LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE

L'art. 14 della legge 9/14 introduce disposizioni volte a rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, si prevede tra l'altro che:

- a) sono incrementate nella misura del 30% le sanzioni amministrative previste dall'art. 3, legge 73/12 (impiego di lavoratori "in nero") e quelle riguardanti le somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'art. 14, d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) sono raddoppiate le sanzioni amministrative relative alle violazioni riguardanti il superamento della durata media dell'orario di lavoro e la mancata concessione dei riposi giornalieri e settimanali (di cui agli artt. 10 e 18-bis, d.lgs. 66/03);
- c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo, nella misura di duecentocinquanta unità.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

